

Publicato il 17/01/2023

N. 00564/2023REG.PROV.COLL.  
N. 10828/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10828 del 2021, proposto da Nuova Traslochi Express s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Giuseppe Vallania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Consiglio Regionale del Veneto, non costituito in giudizio;  
Regione Veneto, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;

*nei confronti*

Transport Service Pesce M & C s.r.l. in proprio, nonché in qualità di designata capogruppo mandataria dell'ATI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Giuman e Alessandro Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Catil Servizi s.r.l. in proprio e quale mandante della costituenda ATI, non costituita in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione Prima, 29 novembre 2021, n. 1425, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Transport Service Pesce M & C s.r.l. in proprio nonché in qualità di designata capogruppo mandataria dell'ATI, e della Regione Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2022 il cons. Annamaria Fasano e preso atto delle richieste di passaggio in decisione depositate in atti dagli avvocati Vallania, Zanlucchi e Giuman;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Consiglio Regionale del Veneto indiceva una procedura aperta, pubblicata il 20 novembre 2020, da aggiudicare con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata all'affidamento del *'servizio di movimentazione e trasloco... di beni mobili vari'*. La gara, gestita su piattaforma telematica SINTEL, si concludeva con l'aggiudicazione disposta a favore del raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra Transport Service Pesce M & C s.r.l. (capogruppo mandataria) e Catil Service s.r.l. (mandante).

2. Graduatasi in seconda posizione, Nuova Traslochi Express s.r.l. (in seguito Nuova Traslochi Express), proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, contestando l'ammissione alla procedura (ovvero la mancata esclusione da essa) del raggruppamento controinteressato, in quanto privo dei necessari requisiti di partecipazione.

La società rilevava che il punto 8.1., lett. a) del disciplinare indicava tra i requisiti di partecipazione, previsti a pena di esclusione, *"l'iscrizione nel registro*

*tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività oggetto della presente procedura di gara (Codice Ateco 49.42), ma l'attività svolta da entrambi gli operatori riuniti nel raggruppamento non contemplava il codice ATECO (rappresentativo della classificazione statistica delle Attività economiche), riferito ai servizi di 'trasloco', richiesto dalla *lex specialis* di gara. La mancanza di tale requisito, avrebbe imposto, secondo la lettera del disciplinare, l'immediata esclusione dal raggruppamento risultato aggiudicatario. Nuova Traslochi Express, inoltre, lamentava che il successivo 8.2. lett. a) prevedeva, sempre a pena di esclusione, specifici requisiti di capacità tecnica e professionale, consistenti nell'aver eseguito nell'ultimo triennio (2017-2019) “*almeno tre servizi di movimentazione e trasloco, di cui almeno uno a favore delle pubbliche amministrazioni o enti pubblici, per un importo complessivo minimo nel triennio pari a euro 240.000,00, al netto di IVA*”, ma i due operatori, riuniti in raggruppamento, non esercitavano in forma professionale l'attività di trasloco, non rilevabile dalla iscrizione nel registro delle imprese.*

3. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con sentenza n. 1425/2021, dichiarava il ricorso in parte inammissibile, respingendolo per il resto nel merito. Il giudice di primo grado assumeva che, sulla base dell'indirizzo condiviso della giurisprudenza amministrativa, il sistema di codifica ATECO aveva solo funzione statistica in quanto finalizzato ad indicare l'attività nella domanda di iscrizione nel registro delle imprese senza alcun rilievo sulla connotazione come attività prevalente o accessoria. Pertanto, era l'effettivo svolgimento dell'attività in questione, come declinata nell'oggetto sociale o altrimenti manifestata nell'esercizio dell'impresa, a dimostrare il possesso del requisito dell'idoneità tecnico-professionale, e non invece la sua classificazione, come tale rilevante a meri fini statistici.

Il Collegio precisava che tale classificazione risultava attestata, anche formalmente, per entrambe le imprese riunitesi nel raggruppamento sin dal 1 dicembre 2020 (data antecedente al bando – 15 dicembre 2020) e, comunque,

lo svolgimento dei servizi afferenti ai traslochi risultava confermato dai numerosi servizi analoghi eseguiti dalle due imprese nei confronti di altre amministrazioni.

Inoltre, le attività svolte dalle società riunite nel raggruppamento aggiudicatario apparivano coerenti con i servizi messi a gara dalla stazione appaltante, il cui contenuto, come traspariva dall'art. 1 del Capitolato, non risultava circoscritto alla sola attività di trasloco in senso stretto.

4. Nuova Traslochi Express s.r.l. ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia chiedendone l'integrale riforma, e denunciando: *"1. Error in iudicando. Erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 41, comma 2, d.lgs. 104/2010; 2. Error in iudicando. Erronea interpretazione ed applicazione degli artt. n. 80 e 83, commi 1, lett. a) e 3 del d.lgs. n. 50/2016. Erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 8.1., lett. a) del Disciplinare Speciale di gara; 3. Error in iudicando. Erronea interpretazione ed applicazione degli artt. nn.80 e 83, commi 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016. Violazione per falsa interpretazione ed applicazione dell'art. 8.2., lett. a) del Disciplinare Speciale di Gara"*.

4. La Regione Veneto si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto dell'appello.

5. Si è costituita in giudizio la società Transport Service Pesce M & C s.r.l. in proprio e in qualità di designata capogruppo mandataria dell'ATI, chiedendo il rigetto dell'appello. Con ordinanza cautelare n. 437 del 2022, questa Sezione ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata proposta in via incidentale dalla parte appellante.

6. Le parti con memorie hanno articolato in maniera più approfondita le proprie difese.

7. All'udienza pubblica del 20 ottobre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

8. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata lamentando che il giudice di primo ha ritenuto inammissibile il ricorso, in

presunta violazione dell'art. 41 comma 1, c.p.a. nella misura in cui lo stesso non è stato notificato alla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, la quale aveva reso semplici chiarimenti alla Commissione di gara.

L'appellante evidenzia che la sentenza indica un'errata numerazione del comma (n. 2, anziché 1), precisando che non sussisterebbe alcuna violazione della disposizione, in quanto la Camera di Commercio non è la P.A. che avrebbe emesso l'atto impugnato. La nota della Camera di Commercio è stata censurata essendo stata 'assunta agli atti di gara' e, più precisamente, assunta all'interno del decreto del Dirigente del Consiglio regionale del Veneto n. 10 del 25.1.2021 di ammissione alla gara di entrambi gli operatori economici.

9. Con il secondo motivo, si lamenta che il giudice di primo grado ha respinto il ricorso facendo proprio il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale il codice ATECO non avrebbe finalità certificative dell'attività in concreto svolta dall'impresa. Secondo l'appellante, tale motivazione non terrebbe conto del fatto che il codice ATECO 49.92 era stato chiesto dalla legge di gara a pena di esclusione, come requisito di idoneità. Il punto n. 8.1. lett. a) del Disciplinare imponeva ai partecipanti, tra i requisiti di partecipazione a pena di esclusione: *“Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività oggetto della presente procedura di gara (Codice Ateco 49.92)”*. Tale requisito non era in possesso delle ditte aggiudicatrici al momento della scadenza dei termini per la partecipazione alla gara, né al momento dei chiarimenti offerti, e neppure in seguito al provvedimento di aggiudicazione definitiva.

10. Con il terzo motivo, si denuncia l'illegittimità degli atti di gara per violazione del punto n. 8.2, lett. a) del Disciplinare di gara, che imponeva ai partecipanti, tra i requisiti di partecipazione a pena di esclusione, quale requisito di capacità tecnica e professionale, l'esecuzione nell'ultimo triennio, 2017-2018- 2019, di almeno tre servizi di movimentazione e trasloco, di cui almeno uno a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, per un

importo complessivo minimo nel triennio pari a euro 240.000,00, al netto di IVA. L'appellante contesta le attestazioni di servizio depositate nel corso del giudizio di primo grado, le quali recerebbero la dicitura 'servizio di trasloco', invece mancante nella documentazione prodotta in sede di gara. Ne consegue che le imprese riunite in raggruppamento non avevano, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, il requisito di idoneità richiesto dalla *lex specialis*. Le giustificazioni rese dall'Amministrazione nel corso del giudizio, rispetto a questa sostituzione di documentazione, sarebbero state erroneamente considerate sufficienti dal T.A.R. per il Veneto per dimostrare il precedente svolgimento, da parte delle imprese aggiudicatrici, di servizi analoghi nel triennio precedente. Secondo la ricorrente, il Capitolato di gara, diversamente da quanto sostenuto dal T.A.R., era circoscritto proprio all'attività di trasloco in senso stretto, ciò in coerenza con il requisito di idoneità (Codice ATECO 49.42) chiesto dal Disciplinare a pena di esclusione, e i servizi resi dalle imprese aggiudicatrici non erano di 'trasloco', come espressamente chiesto dal Disciplinare al punto n. 8.2., lett. a), atteso che dalla lettura dell'art. 1 del Capitolato della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia si desume che l'attività prevalente era quella di *'pulizia, safety – assistenza tecnica antincendio, portineria, primo soccorso'*, e solo alla fine viene citato l'unico servizio all'apparenza simile a quello indicato dal Disciplinare, ossia *'servizi di facchinaggio e trasporti. Servizio F'*.

11. L'appello non è fondato.

11.1. Esaminando con ordine le questioni illustrate dall'appellante, va respinto il primo mezzo.

Il Collegio rileva che dalla piana lettura del ricorso introduttivo emerge che la società appellante ha richiesto nelle proprie conclusioni di *'annullare gli atti impugnati in epigrafe'* tra cui la nota della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo in data 18.1.2021 assunta agli atti di gara, che pertanto è stata autonomamente impugnata. Il suddetto documento è stato contestato con specifiche censure, in quanto la ricorrente ha lamentato che *'l'effetto retroattivo*

*indicato dalla Camera di Commercio nella cit. nota del 8/1/2021, con riferimento all'obbligo di denuncia di modifica delle attività sociali, è certamente estraneo alle regole in tema di procedure ad evidenza pubblica'.*

Ne consegue che il ricorso andava notificato alla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo autrice della suddetta nota.

La Camera di Commercio di Venezia e Rovigo è controinteressata in senso tecnico, poiché nella specie ricorre la simultanea presenza di due elementi parimenti essenziali, ossia quello formale e quello sostanziale, secondo l'ormai consolidata ricostruzione della giurisprudenza processualistica (Cons. Stato, sez.IV, 11.7.2001 n. 3895). L'elemento formale scaturisce dalla esplicita contemplazione del soggetto nel provvedimento impugnato, ovvero la sua immediata individuabilità; quello sostanziale, discendente dal riconoscimento, in capo al controinteressato, di un interesse al mantenimento della situazione esistente, che è proprio di coloro che sono coinvolti da un provvedimento amministrativo ed abbiano acquisito, in relazione a detto provvedimento, una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione.

Sotto il primo profilo, l'Ente camerale ha redatto la nota redatta in data 18.1.2021, che è stata autonomamente impugnata e assunta agli atti gara, in particolare assunta all'interno del decreto del Dirigente del Consiglio regionale del Veneto n. 10 del 25.1.2021 di ammissione alla gara di entrambi gli operatori economici. Dal punto di vista sostanziale, la Camera di Commercio è indubbiamente titolare di un interesse al mantenimento della situazione esistente, avendo fornito apposite indicazioni sul procedimento relativo alle comunicazioni di variazioni delle attività esercitate dalle imprese, iscritte nell'apposito Registro.

Ne consegue che nessuna censura può essere espressa nei confronti della sentenza impugnata, atteso che il giudice di primo grado ha correttamente accolto l'eccezione di parziale inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa della Regione Veneto.

11.2. Va respinto anche il secondo mezzo.

La Sezione ritiene che non colgano nel segno, e non sia perciò meritevoli di condivisione, le censure formulate dall'appellante circa la pretesa mancanza del requisito di idoneità tecnico-professionale in capo alla società controinteressata.

L'aggiudicataria possedeva il requisito richiesto dalla *lex specialis* con effetto utile in data anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ragione dell'effettivo svolgimento dell'attività di 'trasloco'.

Non sono, pertanto, ravvisabili profili di illegittimità nella decisione adottata dalla Stazione appaltante in quanto, in disparte l'esame della questione se la *lex specialis* richiedeva o meno 'a pena di esclusione' il possesso di uno specifico Codice ATECO, ma piuttosto una iscrizione camerale per attività analoghe a quelle di gara, la giurisprudenza prevalente esclude la finalità certificativa dei Codici ATECO.

I Codici ATECORI – integrati da codici alfanumerici costituenti la classificazione nazionale delle attività economiche delle imprese nei rapporti con la pubblica amministrazione, aggiornata ogni cinque anni dall'ISTAT – non hanno finalità certificative dell'attività in concreto svolta dall'impresa e non rilevano ai fini dell'attribuzione alla medesima del requisito sostanziale di idoneità tecnico- professionale, richiesto dal bando ai fini dell'ammissione alle pubbliche gare, avendo finalità essenzialmente statistiche. Anche ove il bando richiedesse l'iscrizione alla CCIAA con un particolare Codice ATECO, quest'ultimo, se ottenuto, non avrebbe alcuna portata certificativa dell'attività effettivamente esercitata dall'impresa e, come tale, sarebbe inidoneo di per sé solo a comprovare il possesso del requisito di capacità tecnico- professionale dei servizi analoghi, non potendo la loro portata essere enfatizzata a discapito della valorizzazione della situazione effettiva in cui devono trovarsi le imprese iscritte nei pubblici registri (si veda parere Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC n. 98 del 5 giugno 2013).

Ne consegue che, correttamente, non è stata esclusa dalla gara l'ATI controinteressata a seguito di una precisa valutazione della certificazione resa

dalla Camera di Commercio, attestante il possesso dello specifico requisito in data utile ai fini dell'ammissione, facendo puntuale applicazione del principio di massima partecipazione alla gara (Cons. Stato, sez. V, 15 ottobre 2015, n. 4768).

Nella visura camerale della mandataria Trasporti Service Pesce M & C s.r.l. era espressamente ricompreso alla lett. f) dell'oggetto sociale la *'attività di traslochi, imballaggi, facchinaggi e deposito di beni per conto terzi'*, come risulta dal certificato di iscrizione CCIAA.

Infatti, all'esito della valutazione della documentazione amministrativa, il Seggio di gara aveva sollevato dubbi sul possesso, da parte dei componenti dell'ATI Transport Service Pesce M & C s.r.l. del requisito di idoneità di cui all'art. 8.1. lett. a) del Disciplinare, atteso che le imprese non risultavano avere l'iscrizione in CCIAA del Codice ATECO 49.42, chiedendo chiarimenti.

A seguito dei chiarimenti resi dall'ATI, è emerso che l'espletamento dell'attività di trasloco era espressamente ricompresa nell'oggetto sociale, nello specifico, alla lett f) (*'attività di traslochi, imballaggi, facchinaggi e deposito di beni per conto terzi'*) della designata mandataria Transport Service Pesce M & C s.r.l. (in seguito TSP), nonché attestato dalle Certificazioni di qualità Iso: 9001 e Iso: 14001, rilasciate alla mandante Catil Servizi s.r.l. (in seguito Catil), che evidenziavano testualmente: *'le attività coperte da questo certificato sono: Organizzazione ed erogazione di servizio di trasporto lagunare e terrestre di rifiuti speciali, materiale culturale e fieristico, traslochi'*. Inoltre, la società mandante Catil risultava iscritta al MEPA, a far data dal 2017, per la categoria merceologica 'Servizi di logistica' che ricomprendono *'traslochi, facchinaggio, movimentazione merci, magazzino e gestione archivi'*.

L'ATI TSP aveva, comunque, richiesto alla CCIAA l'aggiornamento, con decorrenza dall'1.12.2020, delle rispettive attestazioni camerale, con l'inserimento espresso del Codice ATECO 49.42. trasmettendo alla Stazione appaltante le visure aggiornate. La Stazione appaltante, rilevato che visure riportavano espressamente la dicitura 'servizi di trasloco', ma non il Codice

ATECO 49.92, e che le richieste di modifica erano state inoltrate nelle date 28 – 29.12.2020, ma la decorrenza dell'effetto della modifica era stata indicata dalla CCIAA dall'1.12.2020, richiedeva all'ente camerale di fornire chiarimenti. Con nota del 18.1.2021, la Camera di Commercio riferiva che la denuncia di variazione dell'attestazione camerale poteva essere inoltrata dall'operatore economico entro trenta giorni dall'avvio effettivo, con conseguente retrodatazione dell'efficacia della medesima variazione.

Orbene, da siffatti rilievi consegue che l'ATI aggiudicataria era in possesso del requisito di idoneità professionale in data utile ai fini dell'ammissione della procedura di gara, atteso che ciò che rileva allo scopo della partecipazione è, infatti, il possesso, da parte dell'impresa contraente, in data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato dal bando, della capacità tecnica e della specifica professionalità, necessarie per la corretta esecuzione delle prestazioni affidate e certificate, con effetto ricognitivo, da un'iscrizione alla Camera di Commercio avente un oggetto congruente con quello indicato nella procedura di gara (Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2015, n. 1874).

11.3. Sono infondate anche le critiche illustrate con il terzo mezzo. Secondo la ricorrente, il Capitolato di gara, differentemente da quanto sostenuto dal T.A.R., era circoscritto proprio all'attività di trasloco in senso stretto, ciò in coerenza con il requisito di idoneità (Codice ATECO 49.42) chiesto dal Disciplinare a pena di esclusione, ma i servizi resi dalle imprese aggiudicatarie non erano di trasloco come espressamente chiesto dal Disciplinare al punto n. 8.2., lett. a), atteso che dalla lettura dell'art. 1 del Capitolato della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia si desumeva che l'attività prevalente era quella di 'pulizia, safety – assistenza tecnica antincendio, portineria, primo soccorso', e solo alla fine veniva citato l'unico servizio all'apparenza simile a quello indicato dal Disciplinare, ossia 'servizi di facchinaggio e trasporti. Servizio F'. La denuncia non è stata confortata dalle risultanze processuali.

Come condivisibilmente precisato dal T.A.R. *“lo svolgimento dei servizi afferenti ai traslochi, risulta poi confermato dai numerosi servizi analoghi eseguiti dalle due imprese nei confronti di altre amministrazioni (tra le altre, il Ministero della Giustizia, il Comune di Venezia ecc.), nonché, riguardo alla mandante Catil Servizi, oltre che dall’iscrizione nella piattaforma MEPA in relazione a tali servizi, dalle attestazioni ISO 19001 e 14001 (docc. 8 e 9 depositate dal controinteressato), le quali menzionano i ‘traslochi’ tra le attività coperte dal processo di certificazione, volto ad esprimere la capacità tecnica e professionale dell’impresa sulla base della ‘valutazione dell’organismo certificatore su determinati livelli qualitativi dell’organizzazione imprenditoriale e dell’attività’).*

L’aggiudicataria ha dimostrato il possesso del requisito indicato dall’art. 8.2., lett. a) del Disciplinare di gara, allegando i certificati rilasciati dal Comune di Venezia, dalla Fondazione Teatro La Fenice e dalla Fondazione La Biennale e da Brusato Trasporti, dando atto di avere effettuato, nel triennio 2017, 2018 e 2019, almeno tre servizi *“di movimentazione e trasloco, di cui almeno uno a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, per un importo complessivo minimo nel triennio pari a euro 240.000,00, al netto di IVA”.*

Prive di riscontro anche le critiche ai certificati prodotti dalla Fondazione Teatro La Fenice, tenuto conto che attestano l’espletamento di attività pienamente sovrapponibile a quella oggetto di gara, atteso che il relativo Capitolato specificava, all’art. 1.2. che trattavasi di *‘movimentazione interna presso i teatri, i magazzini e gli uffici’.* La giurisprudenza ha in più occasioni precisato con riferimento ai *‘servizi analoghi’*, che *“tale nozione – la cui ratio sta nel perseguire un opportuno temperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato e il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche – consente la spendibilità dei servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto, cosicchè possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest’ultimo “(Cons. Stato, sez. V, 18 marzo 2019, n. 1736).*

Per servizi *‘analoghi’* non si intende servizi *‘identici’*, essendo necessario ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da

affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti (Cons. Stato, sez. IV, 11 maggio 2020, n. 2953). Tale interpretazione contempera l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, sicchè, al fine di verificare la sussistenza del requisito di capacità tecnico professionale, la verifica delle attività pregresse va fatta in concreto, tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni, nonché della tipologia e dell'entità delle attività eventualmente coincidenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 aprile 2017, n. 1608; Cons. Stato, Sez.V, 28 luglio 2015, n. 3717). E' indirizzo consolidato che l'interpretazione della *lex specialis* di gara deve essere condotta secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in modo da escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive e con un effetto sostanzialmente anticoncorrenziale, e ciò in omaggio al pacifico insegnamento della giurisprudenza che impone, in caso di dubbi esegetici, la soluzione che consenta la massima partecipazione alla gara. Ne consegue che i concetti di 'servizio analogo' va inteso non come identità, ma come mera similitudine tra prestazioni richieste, tenendo conto che l'interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l'apertura del mercato attraverso l'ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di 'affidabilità'. All'opposto, la nozione di 'servizi identici' individua una *'categoria chiusa di prestazioni aventi medesima consistenza di tipo e funzione, sì da collidere con il precetto conformante le procedure di gara inteso a garantire la massima partecipazione delle imprese operanti nel medesimo segmento di mercato'* (Cons. Stato, sez.V, 23 novembre 2016, n. 4908).

Emerge all'evidenza, dalla certificazione depositata dall'aggiudicataria, che i servizi svolti nei confronti della Fondazione Teatro La Fenice e de La Biennale rientravano 'nel settore imprenditoriale o professionale' oggetto dell'appalto in esame.

12. In definitiva l'appello va respinto, e la sentenza impugnata va confermata.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della complessità e particolarità della vicenda e delle questioni trattate, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Annamaria Fasano**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Caringella**

IL SEGRETARIO